



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza, e la*  
*Normativa Tecnica*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*  
*Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento";
- VISTA** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;
- VISTA** la Convenzione del 27 settembre 2016 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'interno ed Accredia, con la quale i predetti Ministeri hanno affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del Regolamento (UE) 2016/426;

**VISTA** La Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;

**ACQUISITA** in data 18 dicembre 2017 con prot. 0549086 la delibera del Comitato settoriale di Accreditamento Organismi Notificati CSA OONN di Accredia di estensione dell'accREDITamento alla società **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** sul Regolamento (UE) 2016/426 del 9 marzo 2016 sugli Apparecchi che bruciano carburanti gassosi;

**ACQUISITA** l'istanza, con prot. Mise n.0050147 del 30 gennaio 2018, completa di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con la quale l'Organismo **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** con sede legale e unità operativa in **Via Enrico Mattei n°3 20010 Pogliano Milanese (MI)** ha chiesto l'autorizzazione ad operare come organismo notificato con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426;

**ACQUISITE** agli atti, prot. Mise n. 0108383 del 19 marzo 2018 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

## DECRETANO

### Art.1

**TÜV Rheinland Italia S.r.l.** con sede legale e unità operativa in **Via Enrico Mattei n°3 20010 Pogliano Milanese (MI)** nel seguito denominato “Organismo” è autorizzato ai fini della notifica con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 sugli Apparecchi che bruciano Carburanti Gassosi, quale organismo designato ad espletare le procedure per attestare la conformità di apparecchi ed accessori, in accordo all'art. 14 del sopra citato regolamento, in accordo alle seguenti modalità:

- Allegato III -Modulo B (Esame UE del tipo - tipo di produzione) ;
- Allegato III -Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali);
- Allegato III -Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione) ;
- Allegato III -Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto);
- Allegato III -Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto) ;
- Allegato III -Modulo G (Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare) ;

Per le seguenti famiglie di apparecchi o accessori:

- Apparecchi per la cottura (cooking appliances)
- Apparecchi per il condizionamento ( air -conditioning appliances)
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti (space heating appliances)

- Apparecchi per la produzione di acqua calda (appliances for hot water production)
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda (appliances for combined hot water and space heating)
- Asciugatrici (dryers)
- Stiratrici (irons)
- Bruciatori ad aria soffiata (forced draught burners)
- Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata (heating bodies to be equipped with forced draught devices)

Accessori:

- Dispositivi di sicurezza (safety devices)
- Dispositivi di controllo (controlling devices)
- Dispositivi di regolazione (regulating devices)
- Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione (sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices)

#### Art.2

L'attività di attestazione della conformità, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede operativa, sita in **Via Enrico Mattei n°3 20010 Pogliano Milanese (MI)**, a partire dal 21 aprile 2018 secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti. L'attività del laboratorio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

#### Art.3

1. La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino al **21 luglio 2019**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

#### Art.4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione XIV – Organismi Notificati e sistemi di Accreditamento – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica ed al Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio di Coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia;
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, e del predetto Ufficio di Coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art.5

4. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'interno, accertino che **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempie ai suoi obblighi, sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art.6

Il presente decreto ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato e Consumatori", menu "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Apparecchi a Gas".

Roma, li 4 aprile 2018

Il Direttore Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, il Consumatore, la  
Vigilanza  
e la Normativa Tecnica

Avv. Mario Fiorentino

Il Direttore Centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza Tecnica

Ing. Tolomeo Litterio